

JUAN IGNACIO ARRIETA
LE ARTICOLAZIONI
DELLE ISTITUZIONI DELLA CHIESA
E I RAPPORTI
CON LE ISTITUZIONI POLITICHE

SOMMARIO: 1. Specificità della logica organizzativa della Chiesa. 2. Istituzioni ecclesiastiche costituzionali: la Santa Sede e il Vescovo diocesano. 3. L'organizzazione episcopale intermedia. a) Il Metropolita e l'assemblea di vescovi della Provincia ecclesiastica. b) Le Conferenze episcopali delle Regioni ecclesiastiche. c) Le Conferenze episcopali nazionali. 4. Osservazioni di sintesi e linee di tendenza.

CHIESA e Stato si articolano e interagiscono fra loro attraverso organizzazioni che non sono affatto simmetriche né trovano sempre interlocutori di pari livello e competenza. Questo lavoro ha lo scopo di analizzare nel rispettivo contesto dottrinale la posizione delle istituzioni di governo dell'organizzazione ecclesiastica che si relazionano abitualmente con le istituzioni dello Stato, nel tentativo di individuare criteri generali di operatività ed eventuali linee di tendenza che emergono dall'esperienza giuridica.

1. SPECIFICITÀ DELLA LOGICA ORGANIZZATIVA DELLA CHIESA

La Chiesa, perlomeno in epoca moderna, ha continuamente cercato di adeguare l'organizzazione geografica della propria attività pastorale a quella amministrativa dello Stato. Tale composizione, in realtà, rappresenta per la Chiesa un'esigenza specifica della propria missione nel mondo, che deve necessariamente estendersi all'ambito in cui i *christifideles* si impegnano nell'edificazione della società terrena, per riportare a Dio l'intero creato.¹ Proprio per questo, il Concilio Vaticano II, nell'indicare le direttive per rivedere nel loro complesso l'estensione e i limiti delle circoscrizioni ecclesiastiche, ha raccomandato in concreto che "se le circostanze lo permettono, si osservino i confini delle circoscrizioni civili e le particolari condizioni ad es. psicologiche, economiche, geografiche e storiche delle persone e dei luoghi".² Era questo, un criterio di carattere generale, che non riguardava soltanto la

¹ Cfr. Cost. Dogm. *Lumen gentium*, n. 31.

² Decr. *Christus Dominus*, n. 23, 1.

necessità per la Chiesa di non travalicare i confini dei singoli Stati, ma che rifletteva il bisogno di conformarsi, per quanto possibile, all'organizzazione amministrativa interna dello Stato.

Di fatto, tranne alcune limitate eccezioni nelle Antille, nelle Isole del Pacifico, nella Penisola d'Arabia e nell'Irlanda, i confini territoriali di tutte le circoscrizioni ecclesiastiche diocesane sono attualmente interni ai confini dei singoli Stati.³ Risulta, però, più difficile raggiungere sempre la totale corrispondenza amministrativa, poiché sono frequenti le disarmonie e le enclavi, soprattutto nei paesi di antica cristianità, dove al continuo modificarsi dei confini amministrativi di regioni e città, in seguito al succedersi delle vicende storiche e allo sviluppo economico e demografico, non è corrisposto il riordino delle diocesi.

A questo riguardo, negli ultimi decenni, è stato particolarmente rilevante lo sforzo organizzativo compiuto dalla Chiesa. In pochi anni, infatti, sono raddoppiati i Paesi accreditati presso la Santa Sede, con i gravosi impegni che ne conseguono. Dall'ottantina di legazioni diplomatiche riportate nell'*Annuario Pontificio* del 1980,⁴ si è passati alle 157 del 2007, senza contare le legazioni presso la Comunità Europea, il Sovrano Ordine di Malta, e le due Missioni speciali presso la Federazione Russa e l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP).⁵

A tale sforzo diplomatico è seguito, nello stesso periodo di tempo, un parallelo sviluppo delle circoscrizioni ecclesiastiche e dell'organizzazione pastorale della Chiesa nei diversi paesi. Stando ai dati forniti dall'*Annuario Pontificio*, le 2243 sedi episcopali esistenti nel 1978 – all'inizio del Pontificato di Giovanni Paolo II – erano divenute ben 2782 agli inizi del 2007.⁶ Questo rapido sviluppo è dovuto in parte alla caduta dei regimi comunisti che ha aperto nuove prospettive di libertà e consentito il normale spiegamento delle strutture pastorali della Chiesa, la quale, nell'adeguare la propria struttura all'organizzazione amministrativa dei diversi luoghi, ha cercato sempre di seguire l'indicazione conciliare.

³ Cfr. *Annuario Pontificio* 2007, pp. 1139-1140; 1147; 1157; 1165.

⁴ L'*Annuario Pontificio* 1980 segnalava l'esistenza all'epoca di 95 legati pontifici di vario livello (cfr. loc. cit., pp. 1110-1125), elencando anche 92 paesi con rappresentanza diplomatica stabile presso la Santa Sede (cfr. *ibidem*, pp. 1134-1154).

⁵ Cfr. *Annuario Pontificio* 2007, pp. 1343-1369.

⁶ L'*Annuario Pontificio* 1980 segnala l'esistenza di 430 sedi metropolitane, 61 sedi arcivescovili, 1813 sedi residenziali, 105 prelature *nullius*, 21 abbazie *nullius*, 9 amministrazioni apostoliche, 18 esarcati e ordinariati apostolici, 73 vicariati apostolici, 59 prefetture apostoliche, 3 missioni *sui iuris*, 27 vicariati castrensi e 98 conferenze episcopali (loc. cit. pp. 982-983). L'*Annuario Pontificio* 2007 elenca invece 534 sedi metropolitane, 75 sedi arcivescovili, 2156 sedi residenziali, 49 prelature territoriali, 11 abbazie territoriali, 9 amministrazioni apostoliche, 25 esarcati e ordinariati apostolici, 78 vicariati apostolici, 45 prefetture apostoliche, 9 missioni *sui iuris*, 35 vicariati castrensi e 113 conferenze episcopali, e inoltre una prelatura personale e un'altra amministrazione apostolica personale (loc. cit. pp. 1172-1174).

Nonostante i vantaggi dell'avvicinamento di un sistema all'altro, va tuttavia notato che la fondamentale divergenza tra l'organizzazione dello Stato e quella ecclesiastica dipende, innanzitutto, dai diversi principi attorno ai quali l'una e l'altra società si organizzano e, di conseguenza, dalla disomogeneità dei criteri ispiratori del governo e delle tecniche amministrative adoperate per governare.

Nelle sue forme espressive fondamentali, l'organizzazione della Chiesa risponde ad una logica direttiva differente da qualunque organizzazione umana, e concretamente diversa dalle organizzazioni di Stato. Nei paesi liberal-democratici tale logica è supportata, in ultima analisi, dalla volontà sovrana del Popolo, e si articola attraverso il decentramento o l'autonomia amministrativa tra le organizzazioni che condividono la titolarità della funzione pubblica.

L'organizzazione costituzionale della Chiesa, invece, risponde ad una logica strutturante differente, che non è né disponibile né suscettibile di compromesso. Essa, cioè, segue la logica dei Sacramenti istituiti da Cristo, attraverso i quali Egli stesso agisce nella Storia e nella Chiesa. Tale criterio riconosce priorità assoluta – nel modo concreto in cui la Chiesa si organizza – a quanto viene oggettivamente realizzato dai Sacramenti (causalità efficiente), e nel contempo individua i parametri cui deve rimanere coerente qualunque sviluppo umano dell'organizzazione ecclesiastica. In altri termini: la logica efficiente dei Sacramenti determina la struttura essenziale della Chiesa, indicandone i criteri di coerente sviluppo.

Sono, infatti, i Sacramenti a fissare i limiti organizzativi che al Legislatore umano, nonostante la nota elasticità che contraddistingue il diritto canonico, non è consentito valicare nello strutturare – in un modo o nell'altro – la società ecclesiale. Ciò, evidentemente, non significa che ogni espressione organizzativa della Chiesa debba dedursi direttamente dalla causalità dei Sacramenti – che, come è ovvio, determinano solo gli elementi essenziali della struttura – ma tale logica direttiva comporta, però, che il legislatore ecclesiastico nello stabilire le regole di organizzazione e di governo, è tenuto a mantenersi in armonia con l'incidenza strutturante dei Sacramenti.

Per quanto interessa il nostro argomento, logica del Sacramento significa "logica dell'episcopato", poiché il Sacramento dell'episcopato è quello che incide primariamente su come la Chiesa appare e si presenta strutturata in forma di società, in ragione della doppia dimensione – personale e collegiale – inerente a questo grado dell'Ordine, e anche del tipo di organizzazione interna del Collegio episcopale.⁷

⁷ Su questo si veda J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Capitolo III, *Delimitazione della funzione pastorale nei livelli strutturali della Chiesa*, pp. 69-99, Milano 1997.

Detto molto sinteticamente, la dinamica organizzativa che esprime la “logica dell’episcopato” pone la struttura basilare della Chiesa su un piano immanente di “mutua interiorità” – secondo l’espressione usata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede,⁸ nella lettera *Communio notio* – tra le due tipiche espressioni formali di “Chiesa universale” e “Chiesa particolare”. Entrambi i livelli dell’unica Chiesa vengono a collocarsi rispettivamente in una posizione peculiare di “immanenza”, o di “mutua interiorità” che sfugge ai trattamenti tecnici convenzionali del diritto e che non trova paragone nelle organizzazioni politiche. Proprio per l’immanenza che caratterizza questi due livelli, non è poi possibile trasferire adeguatamente alla Chiesa certi modelli amministrativi – come il decentramento o l’autonomia di governo – con le conseguenze che necessariamente seguono poi nei rapporti con le autorità civili, le cui posizioni vengono proprio configurate da criteri di decentramento e di competenza.

Tralasciando l’oramai nota esposizione dottrinale,⁹ mi limito a constatare soltanto che la forza strutturante dell’episcopato ha due principali risultati: il primo consiste nell’individuazione dei due livelli costituzionali in cui la Chiesa si organizza e si relaziona col potere civile e cioè, il livello corrispondente all’autorità suprema e quello relativo all’autorità del vescovo diocesano.

L’altro risultato, meno delineato dal punto di vista tecnico, è l’individuazione di un insieme di regole e principi – operanti sulla base del vincolo di comunione episcopale o di collegialità – in funzione del quale vengono articolate le diverse istituzioni episcopali ai livelli intermedi – Conferenze episcopali, Regioni ecclesiastiche, ecc.– determinandone i principali criteri della loro attività.

2. ISTITUZIONI ECCLESIASTICHE COSTITUZIONALI: LA SANTA SEDE E IL VESCOVO DIOCESANO

I due livelli costituzionali in cui la Chiesa si presenta come gruppo sociale – la Chiesa universale e la Chiesa particolare – individuano le due autorità che nel corso della storia si relazionavano con l’autorità politica e cioè la Santa Sede e il Vescovo diocesano, anche se non va dimenticato che per lunghi periodi di tempo determinate sedi episcopali hanno assunto ruoli egemonici sul piano nazionale. Ciascuna di queste due autorità ha un proprio livello di

⁸ Cfr. CONGR. PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lett. *Communio notio*, del 28 maggio 1992, n. 9, «AAS», 86 (1993) 838-850; così come il corsivo firmato “tre asterischi”, dal titolo *La Chiesa come comunione. A un anno dalla pubblicazione della Lettera “Communio notio” della Congregazione per la Dottrina della Fede*, in *L’Osservatore Romano*, 23 giugno 1993, pp. 1 e 4.

⁹ Mi sono occupato dell’argomento in *L’ordine giuridico del Collegio episcopale*, in *“Ecclesia et Status. Studia in honorem Prof. Josephi Krukowski”*, Lublino 2004, pp. 289-303.

azione, mentre tra di loro si trovano in posizione di subordinazione gerarchica – *communio hierarchica* – a causa della struttura collegiale dell'episcopato.

Al vertice dell'organizzazione ecclesiastica è la Santa Sede a rivendicare per sé il titolo di interagire con lo Stato a nome e con l'autorità della Chiesa, proprio a difesa dell'unità e dell'indipendenza della Chiesa stessa. A tal fine, perciò, si avvale, com'è noto, di propri canali diplomatici, attraverso i quali conclude con gli Stati intese e concordati, oltre a promuovere e sviluppare anche iniziative diverse. Sul punto mi limito alle seguenti osservazioni.

Pur assumendo come proprio il diritto di rapportarsi con gli Stati, la dottrina della collegialità dell'episcopato ha portato la Santa Sede a coinvolgere sempre di più, nello sviluppo di queste relazioni, gli episcopati nazionali. Non è, infatti, pensabile oggi – almeno in situazioni ordinarie – che la Santa Sede operi senza considerare il punto di vista dell'episcopato nazionale. Tale coinvolgimento, richiesto in termini generali dalla Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*,¹⁰ è normalmente preliminare alle concrete iniziative della Santa Sede, mentre in alcuni casi, è concomitante o successivo, arrivando anche a coinvolgere direttamente l'episcopato del paese nell'ulteriore sviluppo di atti bilaterali imputati alla Sede Apostolica.¹¹

La seconda osservazione da fare riguarda il fatto che, qualunque sia il referente ecclesiastico direttamente interessato, la Santa Sede – pur con le eccezioni che evidenzierò in seguito – è sempre coinvolta o attraverso sistemi preventivi di controllo, o mediante la prescritta *recognitio*, istituto previsto perché eventuali intese e convenzioni realizzate a livelli inferiori possano acquisire efficacia giuridica.

L'altra autorità costituzionale che da posizione subordinata alla Santa Sede, si relaziona con l'autorità civile, è il vescovo diocesano. I suoi rapporti con il potere civile si pongono normalmente sul piano del diritto interno dello Stato, ed il recente Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi presenta tale autorità ecclesiastica in termini di cooperazione, dice, infatti, "il ministero pastorale e anche il bene comune della società esigono normalmente che il Vescovo mantenga relazioni dirette o indirette con le autorità civili, politiche, socio-economiche, militari, ecc."¹² Tali relazioni avvengono di regola con l'autorità civile del proprio territorio comunale o provinciale – per

¹⁰ Cfr. artt. 26-27 cost. ap. *Pastor Bonus*, del 28 giugno 1988, «AAS», 80 (1988) 841-930; art. 131 § 7 *Regolamento generale della Curia romana*, del 30 aprile 1999, «AAS», 91 (1999) 629-699.

¹¹ Per esempio, nello sviluppo normativo degli accordi concordatari, mediante intese dirette tra l'organismo episcopale intermedio – normalmente la Conferenza episcopale nazionale – e la corrispondente autorità del governo nazionale.

¹² CONGR. PER I VESCOVI, dir. *Apostolorum successores*, del 22 febbraio 2004, n. 117.

seguire le nostre comuni denominazioni¹³ – anche se l’esperienza giuridica mostra come non ci sia un parallelismo stretto dal momento che risultano frequenti, limitandoci al solo contesto italiano, le convenzioni e protocolli d’intesa tra Regioni civili¹⁴ o Province autonome¹⁵ ed autorità ecclesiastica.

Nella misura in cui rimangono nell’ambito del diritto interno – spesso di sviluppo concordatario – gli accordi di questo genere non richiedono la *recognitio* o il *nulla osta*; non c’è neanche il bisogno di vagliare – da parte della Santa Sede – l’attuazione di un’assemblea di vescovi a garanzia della libertà dei singoli membri, per il fatto che gli accordi vengono presi singolarmente dagli stessi vescovi interessati. Anche nei casi in cui si è ritenuto opportuno che un insieme di diocesi concludessero accordi con la corrispondente autorità civile – provinciale o regionale – non si è ritenuto necessario l’intervento della Santa Sede.¹⁶

Si tratta, infatti, di attività che rientrano nella normale gestione del governo pastorale della diocesi, tuttavia, non va dimenticato che il vescovo è poi tenuto a riportare tali iniziative nel resoconto quinquennale da presentare alla Santa Sede, che dal punto di vista tecnico deve necessariamente essere annoverato tra i sistemi di controllo gerarchico.¹⁷ Il Formulario per redigere la Relazione quinquennale prevede, infatti, che siano puntualmente illustrati i “rapporti con le autorità civili del territorio”, in relazione soprattutto a determinati argomenti di particolare interesse ecclesiale: insegnamento, famiglia, beni culturali, enti ecclesiastici, ecc.¹⁸

¹³ Per es., il Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Ravenna, il Comune di Ravenna e l’Arcidiocesi di Ravenna-Cervia, dell’11 dicembre 1996, in occasione del Giubileo 2000; tra Provincia e Comune di Pistoia e la Diocesi di Pistoia, del 23 aprile 1993, in materia di Beni culturali; tra la Provincia di Firenze e l’Arcidiocesi di Firenze, del 5 novembre 1996, in materia di Beni culturali; tra la Provincia di Bergamo e la Diocesi di Bergamo, del 14 luglio 2000, anche in argomento di Beni culturali; tra la Provincia di Palermo e l’Arcidiocesi di Monreale, del 29 marzo 2002, su Archivi ecclesiastici, ecc.

¹⁴ Per es., il Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte e la Diocesi di Susa, per la valorizzazione del patrimonio religioso, del 6 agosto 1997; tra la Regione Campania e l’Arcidiocesi di Napoli, del 30 ottobre 2002, in materia di Beni culturali; tra la Regione Lombardia e l’Arcidiocesi di Milano, del 30 dicembre 1993, anche su Beni culturali, ecc.

¹⁵ È il caso delle varie Intese stabilite tra la Provincia autonoma di Trento e l’Arcidiocesi di Trento, del 10 settembre 1993, e del 17 giugno 2000, in materia di Beni culturali, e del 12 febbraio 2003 in materia di assistenza spirituale agli ospedali e case di cura.

¹⁶ Vedi, per es. il Protocollo di Intesa del 12 ottobre 1996 su Beni culturali tra la Provincia di Lecce e le Diocesi di Lecce, Otranto, Nardò-Gallipoli e Ugento-S.M.di Leuca. L’Intesa non è stata fatta con la Provincia ecclesiastica (alla quale appartiene inoltre la diocesi di Brindisi), come invece si vedrà più avanti, che è accaduto con un paio di Intese tra la Regione Veneto e la Provincia ecclesiastica di Venezia, malgrado il fatto che la diocesi di Pordenone fa capo ad una Regione civile differente.

¹⁷ Cfr. J. I. ARRIETA, *Diritto dell’organizzazione ecclesiastica*, cit., pp. 98-99.

¹⁸ Cfr. Can. 399 CIC; CONGR. PER I VESCOVI, *Formulario per la relazione quinquennale*, Città del Vaticano 1997, in particolare nn. III.6; IV,9; XIII, 3; XVI, 4; XVII,4; XX, 4; XXI, 3.

Non potendo approfondire in questa sede l'argomento, è sufficiente ora ricordare semplicemente che nelle circoscrizioni immediatamente soggette alla Santa Sede o di natura vicaria, vige in materia una particolare prassi, soprattutto quando si tratta delle uniche circoscrizioni esistenti nel territorio dello Stato.

3. L'ORGANIZZAZIONE EPISCOPALE INTERMEDIA

Consideriamo adesso l'organizzazione episcopale intermedia tra le due autorità esaminate.

Quella che possiamo chiamare "organizzazione episcopale intermedia" è composta da una pluralità di organismi, per la maggior parte collegiali e di recente costituzione – fatta eccezione per l'ufficio di Metropolita e per la Provincia ecclesiastica – che trovano ragion d'essere nella struttura collegiale dell'episcopato, e nella propria evoluzione maturata a partire dal Concilio Vaticano II. Negli anni successivi al Concilio, infatti, questa organizzazione è andata gradualmente sviluppandosi attraverso l'istituzione capillare di nuove riunioni collegiali di vescovi, in base a criteri organizzativi e di attuazione ben definiti, sicché oggi si può considerare come un "sistema organizzativo".

Province e Regioni ecclesiastiche, Conferenze nazionali o internazionali dei vescovi sono, però, strutture diverse. Le prime due, come dice il Codice, sono raggruppamenti di Chiese particolari, cioè, strutture gerarchiche comunitarie comprendenti porzioni del Popolo di Dio costituite attorno ai rispettivi Pastori. Le Conferenze episcopali, invece, sono riunioni di vescovi, strutture di governo pastorale carenti di potestà immediata sul *populus fidelium*, che normalmente devono agire attraverso i Pastori diocesani. Tuttavia, malgrado le differenze, queste strutture, sono governate – nel rispetto delle attribuzioni del Metropolita – da collegi di vescovi che agiscono su coordinate teologiche e operative non dissimili. L'Esortazione Apostolica *Pastores gregis*, si individua quattro istituti che hanno per fondamento teologico "la dimensione collegiale della responsabilità del governo episcopale".¹⁹

a. Il Metropolita e l'assemblea di vescovi della Provincia ecclesiastica

Nel corso della storia, la potestà del Metropolita sulla Provincia ecclesiastica,²⁰ è radicalmente diminuita al punto che oggi il Codice la circoscrive a

¹⁹ GIOVANNI PAOLO II, Esort. Ap. *Pastores gregis*, del 18 ottobre 2003, n. 63.

²⁰ In argomento, cfr. R. NAZ, *Province ecclésiastique*, in *Dictionnaire du Droit Canonique*, VII, 1965, coll. 397 s.; M. COSTALUNGA, *L'organizzazione in province e regioni ecclesiastiche*, «Ius Canonicum», 44, 1982, pp. 749 ss.; G. DALLA TORRE, *Provincia ecclesiastica*, in *Enciclopedia del Diritto*. XXXVII, 1988, pp. 811 ss.; J. L. GUTIÉRREZ, *I raggruppamenti di Chiese particolari*, «Mo-

poche attuazioni puntuali, di natura sostitutiva o *in devolutivo*, e a compiti generali di informazione e vigilanza.²¹ La Provincia ecclesiastica, tuttavia, rimane ancora un istituto necessario che comprende tutte le circoscrizioni territoriali non missionarie della stessa nazione, anche se non mancano eccezioni.²²

Il Codice, invece, non fa, menzione della riunione dei vescovi della Provincia ecclesiastica,²³ che, però, rappresenta in pratica un'altra autorità sia nel governo della Provincia che nel rapporto con le autorità civili. Senza volerla delineare istituzionalmente, il Codice affida ad essa rilevanti compiti di coordinamento pastorale (can. 431 § 1), deliberativi (cann. 952 § 1; 1264, 1°-2°) e propositivi (can. 377 §§ 2-3), anche se la sensibilità collegiale del corpo episcopale attualmente impedisce che questioni di una certa entità relative alla Provincia ecclesiastica possano essere sottratte alla riflessione collegiale dei vescovi.

Si potrebbe, perciò, affermare che il Codice sia rimasto eccessivamente legato alla tradizione storica, conservando la supremazia del Metropolita sulla Provincia, senza cogliere l'opportunità di affiancargli una istituzione collegiale di vescovi – una Conferenza episcopale provinciale – che in prospettiva reale appare come il luogo per realizzare operativamente la convergenza tra i vescovi. La scelta del Legislatore, senza dubbio, voleva anche evitare l'eccessivo numero di strutture a scapito della libertà di ogni Pastore nella propria diocesi. Comunque sia, la mancanza di un istituto del genere si avverte soprattutto nel confronto con i livelli regionali e nazionali, per i quali è prevista invece una Conferenza di vescovi in funzione di coordinamento e d'unità.

Le norme codiciali non sono chiare sulla composizione dell'assemblea provinciale, ed in particolare sulla partecipazione dei vescovi coadiutori e ausiliari. Il can. 377 § 3, a proposito delle nomine episcopali, fa riferimento alla riunione di vescovi formata dal "Metropolita e i suffraganei della provincia", e non è affatto certo se in questo modo intendesse escludere o meno i coadiutori e gli ausiliari. È stato il n. 23 del recente Direttorio *Apostolorum Successores* per il ministero pastorale dei Vescovi, a sciogliere i dubbi, specificando che a tali riunioni partecipano "anche i vescovi coadiutori e ausilia-

nitor ecclesiasticus», 116, 1991, pp. 437 ss.; J. I. ARRIETA, *Commento ai cann. 431-434*, in ComEx II, Pamplona 1996, pp. 881 ss.

²¹ Cfr. can. 436 CIC.

²² È per esempio il caso di diverse Province ecclesiastiche del Sud Africa, e delle Antille: cfr. *Annuario Pontificio* 1997, pp. 1114 e 1119 rispettivamente.

²³ In alcuni degli *schemi* di lavoro questo *coetus* era invece denominato come Conferenza episcopale provinciale: cfr. «Communicationes», 18, 1986, pp. 75-76, «Communicationes», 24, 1992, pp. 310, 333.

ri della provincia, con voto deliberativo". Il chiarimento, benché realizzato attraverso un testo normativo di tipo amministrativo, lascia intravedere la tendenza a rivalutare le attuazioni collegiali che, in taluni casi, potrebbe ridimensionare gli equilibri all'interno dell'assemblea.

La rilevanza della Provincia ecclesiastica nei rapporti con l'autorità politica dipende dall'organizzazione della Chiesa in ciascun paese. In certe nazioni esiste una sola Provincia ecclesiastica, mentre in altre la Provincia risulta l'istanza intermedia tra le diocesi e la Conferenza episcopale nazionale che deve interagire con le amministrazioni decentrate delle autonomie regionali. In Spagna, per esempio, diverse Province ecclesiastiche sono giunte ad accordi con i governi delle rispettive autonomie.²⁴

La realtà italiana a questo riguardo costituisce un'eccezione, essendo l'unico paese in cui le Regioni ecclesiastiche sono state formalmente istituite a causa dell'elevato numero di diocesi e di province che rendeva spesso marginali le iniziative di coordinamento a detto livello. Tuttavia, anche in Italia vanno registrate alcune situazioni che evidenziano la possibilità di attivare accordi a livello di provincia quando manca una migliore corrispondenza tra le organizzazioni civili ed ecclesiastiche.

Negli ultimi anni, per esempio, la Provincia ecclesiastica di Venezia, attraverso il proprio Metropolita, ha siglato protocolli di intesa, in materia di beni culturali, con la Giunta Regionale del Veneto, tra le stesse parti è anche in corso di elaborazione un'altra intesa relativa agli archivi storici, per la quale la Provincia ecclesiastica ha chiesto alla Santa Sede la prevista *recognitio*, applicando così, per analogia, quanto stabilito per le Regioni ecclesiastiche.

Tale esperienza mostra che la Chiesa non ha un'organizzazione regionale per stringere intese con le autorità regionali dello Stato. Ciò che è stato istituzionalizzato in Italia per le Regioni ecclesiastiche, altrove può servire per le Province quando vi sia necessità di agire, a motivo della corrispondenza organizzativa, con l'autorità civile regionale.

b. *Le Conferenze episcopali delle Regioni ecclesiastiche*

A differenza delle Province, le Regioni ecclesiastiche sono recentemente entrate nell'organizzazione della Chiesa.²⁵ L'ordinamento canonico con-

²⁴ Vedi in argomento M. J. ROCA, *Naturaleza jurídica de los Convenios eclesiásticos menores*, Pamplona, 1993, in particolare, pp. 192 ss.

²⁵ Di tale figura si occupò marginalmente il Concilio Vaticano II, come mera possibilità organizzativa (CD nn. 39-40), sulla scia di una esperienza italiana. Sull'iter della relativa normativa durante i lavori di revisione del CIC, vid. J. I. ARRIETA, *Instrumentos supradiocesanos para el gobierno de la Iglesia particular*, «Ius Canonicum» 48, 1984, pp. 607 ss.; vedi in particolare *Communicationes* 12, 1980, pp. 244 ss.; IDEM, 17, 1985, pp. 97 s.; IDEM, 18, 1986, p. 103.

cepisce la Regione come un raggruppamento non necessario di Province ecclesiastiche limitrofe (can. 433 § 1 CIC), con o senza personalità giuridica (can. 433 § 2 CIC), creato *pro opportunitate* dalla Santa Sede laddove esista un elevato numero di diocesi, o concorrano altre simili ragioni che la rendano utile come ad esempio, una forte diversità di contesti pastorali all'interno dello stesso paese. Come raggruppamento di Chiese, la Regione possiede la singolare caratteristica di non far capo ad un ufficio personale, bensì ad un organismo collettivo di vescovi – la Conferenza episcopale regionale – i cui organi dirigenziali si rinnovano periodicamente per elezione. La Regione possiede inoltre competenze tassativamente attribuitele dalla Santa Sede (can. 434 CIC).²⁶

Allo stato attuale, l'unica esperienza di Regioni ecclesiastiche è quella italiana,²⁷ dove dal 1889 le Province vennero raggruppate in Regioni per tenere periodiche “Conferenze episcopali regionali” di coordinamento,²⁸ e più tardi, dopo vari aggiustamenti territoriali,²⁹ con altre finalità. L'ultimo passaggio compiuto da queste Regioni ecclesiastiche italiane è avvenuto alla fine del 1994 con la concessione di personalità giuridica canonica, che prima non avevano. Motivo principale di tale intervento – anche se non unico – era proprio l'opportunità di spianare la strada ad eventuali accordi di settore con le autorità civili.³⁰

I relativi decreti di concessione della personalità canonica – oltre a identificare le circoscrizioni diocesane facenti capo ad ogni Regione³¹ – fanno anche riferimento alla possibilità di stabilire con l'autorità civile intese regiona-

²⁶ In argomento vedi, tra gli altri, J. I. ARRIETA, *Problemas organizativos de las regiones eclesiásticas*, in “Magister canonistarum”, Salamanca 1994, pp. 111 ss.

²⁷ Cfr. G. FELICIANI, *Conferenze episcopali regionali e Regioni*, «Città & Regione» 6, 1976, pp. 60 ss.

²⁸ S. CONGR. EPISCOPORUM ET REGULARIUM, *Instructio* del 24 agosto 1889, in “Acta Leonis XIII” IX, 1889, pp. 184-190. Cfr. S. Congr. Concistorialis, *Decretum pro celebratione conciliorum et appellationibus in regionibus italiae*, del 15 febbraio 1919, «AAS» 9 (1919) 72-74; IDEM, *Lettera circolare all'episcopato italiano in esecuzione del decreto “Pro conciliorum celebratione in regionibus italiae”*, del 22 marzo 1919, «AAS», 9 (1919) 175-177.

²⁹ Cfr. S. CONGR. CONCISTORIALE, *decr.* del 29 settembre 1933, «AAS», 25 (1933) 466; S. CONGR. PER I VESCOVI, *decr.* del 12 settembre 1976, «AAS», 68 (1976) 678-680; *idem.*, *decr.* Prot. N. 670/70, dell'8 dicembre 1976.

³⁰ Cfr. CONGR. PER I VESCOVI, *decreti* del 4 novembre 1994, «AAS», 87 (1995) 369-391; in materia vedi G. FELICIANI, *Le regioni ecclesiastiche italiane*, in “Le regioni” 23, 1995, pp. 863 ss.

³¹ Il *decr.* della CONGR. PER I VESCOVI del 4 novembre 1994 («AAS», 87 (1995) 374-375) di concessione della personalità giuridica canonica alla Regione ecclesiastica del Lazio è stato quindi modificato con un altro decreto della stessa congregazione, del 22 aprile del 2005 (“Notiziario CEI” 2005, p. 135) a causa della soppressione della giurisdizione territoriale dell'Abbazia di San Paolo fuori le Mura, avvenuta con *decr.* della CONGR. PER I VESCOVI del 7 marzo 2005 (“Notiziario CEI” 2005, p. 132).

li che diventano vincolanti per i vescovi della rispettiva Conferenza regionale una volta ottenuta la *recognitio* da parte della Santa Sede. Tali Conferenze sono strutture autonome rispetto della Conferenza episcopale italiana e dipendono direttamente dalla Santa Sede.

Malgrado la non piena corrispondenza dei confini, l'esperienza giuridica di questi ultimi anni pare confermare l'opportunità di riconoscere alle Regioni una simile capacità contrattuale. Di fatto, dal 1994 in poi, sono stati siglati un significativo numero di protocolli di intesa e di convenzioni, soprattutto, nel settore dei Beni culturali e dell'assistenza pastorale ospedaliera, oltre ad interventi puntuali in occasione del Giubileo del 2000. Alcune di queste intese vanno collocate nel quadro generale degli accordi previamente adottati a livello nazionale tra Chiesa e Stato, ma in altri casi le autorità regionali hanno proceduto sulla base di una globale concertazione a livello nazionale.³²

L'erezione di Regioni ecclesiastiche, in principio, deve, rispettare l'organizzazione provinciale e le attribuzioni del Metropolita sulle diocesi suffraganee e pertanto, i problemi di duplicità organizzativa che possono sorgere non devono essere sottovalutati. Alcuni sono concretamente emersi con l'erezione in una Regione di una sola Provincia ecclesiastica di dimensioni maggiori – è il caso della Basilicata, della Liguria, e della Lombardia – con la conseguente sovrapposizione di due soggettività giuridiche canoniche, e la sostituzione organica delle istanze collettive regionali a quelle della Provincia, senza alterare però la posizione giuridica del Metropolita.

È perciò comprensibile che possa sorgere qualche riserva sull'effettivo bisogno di applicare lo "schema" all'intero Paese, forzando la norma giuridica – che vede le Regioni come l'unione di più Province – per poter "elevare" – *qua talis* – le tre sopraccitate Province alla condizione di "Regione", mentre probabilmente sarebbe stato sufficiente attribuire all'Assemblea dei vescovi della Provincia le competenze affidate alle Conferenze regionali. Anziché conformare il Paese in base all'idea di Regione, sarebbe bastato unificarlo sull'idea di Conferenza regionale o provinciale di vescovi.

Per quanto riguarda il rapporto tra le due organizzazioni, c'è una linea di tendenza che pare privilegiare in certi casi l'organizzazione regionale su quella della Provincia, facendo addirittura emergere in posizione di supremazia l'ufficio di presidenza della Regione a scapito sempre del Metropolita. Citerò in proposito due esempi recenti.

³² C'è anche da registrare l'esperienza di Intese celebrate tra una Regione ecclesiastica – la Regione Abruzzese-Molisana – e più Regioni civili – Abruzzo, appunto, e Molise –, in occasione del Giubileo del 2000, in data 13 dicembre 1996 e 15 novembre 1997, coinvolgendo anche, in questo secondo caso, le Sovrintendenze per l'Abruzzo e per il Molise, e diversi Comuni e Province dell'area.

La nuova Intesa relativa ai Beni culturali di interesse religioso prevede, come si sa, forme di collaborazione tra l'autorità civile e il vescovo diocesano, il presidente della Conferenza regionale e il presidente della CEI. A differenza dell'Intesa del 1995, la nuova contiene un percorso per devolvere ad istanze superiori la soluzione di eventuali dissensi tra le autorità del luogo, stabilendo tra i vescovi una gerarchia da seguire per la soluzione dei conflitti che non trova riferimento nelle disposizioni canoniche, e perciò rende necessario ottenere la corrispondente potestà da parte della Santa Sede.³³ Ciò che colpisce maggiormente, a questo riguardo, e che si faccia a meno della figura del Metropolita,³⁴ investendo, per la soluzione d'autorità di eventuali conflitti, proprio il presidente della CEI.

Un altro recente intervento della Santa Sede, che si pone sulla stessa linea, è il *motu proprio* di Papa Benedetto XVI contenente disposizioni sullo statuto giuridico delle Basiliche di Assisi. A lato dell'argomento centrale del provvedimento e relativamente alla nostra analisi, colpisce l'indicazione rivolta al vescovo di Assisi – sotto la cui giurisdizione sono rientrate adesso le due Basiliche francescane – di confrontarsi con altre istanze episcopali in merito ad eventuali iniziative di particolare rilievo da portar avanti nel luogo. Il fatto di segnalare come referente obbligatorio il Presidente della Regione ecclesiastica Umbra, e non il proprio Metropolita, conferma anche il progressivo affievolimento del rapporto dei suffraganei laddove le Province coesistono con le Regioni.³⁵

³³ Infatti, nel decr. di promulgazione dell'Intesa il Presidente della CEI prende atto "che la Santa Sede, debitamente informata, con foglio n. 7458/04/RS del 18 novembre 2004 ha concesso la speciale facoltà, ai sensi del can. 455 § 1 del Codice di diritto canonico, necessaria per le disposizioni stabilite dall'art. 2, comma 5, ultimo periodo, richiamate nell'art. 5, comma 3 e nell'art. 6, comma 2, e ha autorizzato il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana alla firma dell'Intesa" ("Notiziario CEI", 2005, p. 168). Dal testo emerge anche un altro elemento di rilievo: la sigla RS corrisponde, infatti, alla Seconda Sezione, Rapporti con gli Stati, della Segreteria di Stato, il che fa vedere che l'organo della Santa Sede ad aver concesso in questo caso l'opportuna *recognitio* non è stata la Congr. per i Vescovi.

³⁴ Di fatto, nell'identificazione delle istanze della Chiesa cattolica competenti ai vari livelli "per l'attuazione delle forme di collaborazione previste" nell'Intesa sono menzionate unicamente "il Presidente della CEI e le persone da lui eventualmente delegate", "i Presidenti delle Conferenze episcopali regionali o le persone eventualmente delegate dai Presidenti stessi", "i vescovi diocesano o le persone delegate dai vescovi stessi" (*Intesa relativa alla tutela dei Beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche*, art. 1.2, "Notiziario CEI" 2005, p. 171).

³⁵ "I Padri Francescani, Conventuali e Minori, per tutte le iniziative che hanno risvolti pastorali, dovranno pertanto chiedere ed ottenere il consenso del Vescovo di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino. Questi, poi, sentirà il parere del Presidente della Conferenza Episcopale Umbra per le iniziative che hanno riflessi sulla Regione umbra o della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana per quelle a più ampio raggio" BENEDETTO XVI, m.p. *Totius orbis*, n. III, del 9 novembre 2005, «AAS», (2005) 1017-1019.

Al di fuori dell'Italia, non vi sono esperienze di Regioni ecclesiastiche. È allo studio l'eventuale erezione di due Regioni ecclesiastiche in Spagna – una per la Catalogna e un'altra per l'Andalusia – questione che, al di là dell'opportunità strettamente politica, ha riproposto la necessità di eliminare prima le enclavi esistenti in ragione della non totale corrispondenza delle organizzazioni territoriali civili ed ecclesiastiche.

Infine, va registrato che le denominazioni di “Regione ecclesiastica” e di “Conferenza episcopale regionale” sono state usate in alcuni paesi in senso improprio, per designare, non la struttura autonoma che raggruppa varie Province ecclesiastiche, bensì una organizzazione interna alla Conferenza episcopale nazionale per meglio provvedere al coordinamento dell'azione episcopale sull'intero territorio nazionale. Questo tipo di “Regioni” o di “Conferenze episcopali regionali” non sarebbero che organi decentrati, subordinati e non autonomi, della rispettiva Conferenza episcopale nazionale. Bisogna comunque aggiungere che la maggior parte delle Conferenze episcopali, al momento di rivedere recentemente i rispettivi statuti, come richiesto dal *motu proprio Apostolos Suos*,³⁶ ha scelto di prescindere dall'uso improprio di queste nozioni, e di valorizzare al massimo il raggruppamento delle diocesi del Paese in Province ecclesiastiche, dipendenti direttamente dalla Santa Sede.

c. Le Conferenze episcopali nazionali

Fra tutte le forme aggregative di vescovi, le Conferenze episcopali nazionali sono quelle che hanno assunto nell'epoca presente il posto di maggiore rilievo come istanze di equi-coordinamento tra i vescovi. Giovanni Paolo II le ha talvolta chiamate “l'organo preferito dei vescovi di una nazione” per lo scambio di vedute e la collaborazione tra i vescovi, aggiungendo che “la loro rilevanza appare dal contributo efficace che recano all'unità tra i vescovi, e quindi all'unità della Chiesa”.³⁷ Di fatto, le Conferenze episcopali hanno svolto un ruolo dominante nei rapporti con l'autorità civile dello Stato.

Pur avendo un'origine più lontana nel tempo, legata sin dall'inizio alla necessità di un adeguato confronto con l'autorità politica,³⁸ è al Concilio Vaticano II che spetta il merito di aver conferito all'istituto le proprietà essenziali che oggi lo caratterizzano. Il Vaticano II, infatti, rese obbligatorie le Conferenze nell'ambito nazionale,³⁹ determinò che le loro delibere potessero ave-

³⁶ Cfr. *m.p. Apostolos suos*, del 21 maggio 1998, «AAS», 90 (1998) 641-658, art. 4; vedi anche CONGR. PER I VESCOVI, lett. circ. ai Presidenti delle Conferenze episcopali, 13 maggio-21 giugno 1999, «AAS», 91 (1999) 996-999.

³⁷ *Motu proprio Apostolos suos*, cit., n. 6.

³⁸ Cfr. G. FELICIANI, *Le Conferenze episcopali*, Bologna 1974, pp. 15 ss.

³⁹ Cfr. decr. *Christus Dominus* n. 38; *m.p. Ecclesiae Sanctae* I, n. 41, del 6 agosto 1996, «AAS», 58 (1966) 757-787; cann. 447-459 CIC.

re capacità vincolante in determinati casi, e soprattutto fornì i fondamenti dottrinali per rendere possibile l'esercizio della "dimensione collegiale della responsabilità del governo episcopale".⁴⁰

Ad oggi, sono 113 le Conferenze episcopali costituite in tutto il mondo.⁴¹ Di regola, esse riuniscono l'episcopato latino che ha un diretto incarico pastorale nel Paese, anche se vi sono casi di Conferenze interrituali. I vescovi emeriti non appartengono alla Conferenza, benché la loro collaborazione sia stata molto caldeggiata, mentre ne fanno parte i capi delle giurisdizioni vicarie – anche se non possiedono il carattere episcopale – i vescovi delle diocesi immediatamente soggette, e quanti sono transitoriamente alla guida di diocesi in situazioni di sede vacante.⁴² Anche i vescovi cattolici di altro rito che non possiedono nel paese una propria istanza di coordinamento episcopale, fanno parte della Conferenza, come recentemente ha stabilito in maniera generale il Direttorio per i Vescovi.⁴³

Da un punto di vista strutturale, le Conferenze episcopali nazionali hanno ricevuto la loro definitiva investitura istituzionale con la promulgazione del Codice di Diritto Canonico, che ha stabilito anche l'ambito della loro competenza in rapporto a quella dei vescovi diocesani, mentre la determinazione della loro natura teologica e costituzionale è stata oggetto di lungo confronto.

Il "nodo" della posizione ecclesiale delle Conferenze episcopali era strettamente legato ai limiti dell'autorità di magistero come li riconosce il can. 753 CIC, argomento finalmente sancito nel 1998 dal *motu proprio Apostolos suos*, e ulteriormente contestualizzato sia dall'Esort. ap. *Pastores gregis*, del 2003,⁴⁴ che dal Direttorio *Apostolorum successores* per il ministero pastorale dei Vescovi.

Più che un'esigenza derivante dalla struttura sacramentale dell'episcopato – com'è il caso del Collegio episcopale – i citati documenti hanno confermato che le Conferenze rispondono all'esigenza fondamentale di assistere i Pastori che si trovano a capo delle comunità cristiane nell'esercizio della loro rispettiva funzione episcopale:⁴⁵ non un'esigenza dogmatica, dunque, bensì

⁴⁰ GIOVANNI PAOLO II, esor. ap. *Pastores gregis*, n. 63.

⁴¹ Cfr. *Annuario Pontificio* 2007, p. 1174.

⁴² Cfr. m.p. *Apostolos suos*, cit., n. 17; dir. *Apostolorum successores*, cit., n. 29.

⁴³ "I vescovi cattolici di rito orientale con sede nel territorio della Conferenza episcopale, possono essere invitati all'Assemblea plenaria dell'organismo con voto consultivo. Gli Statuti delle Conferenza episcopale possono stabilire che ne siano membri. In tal caso compete loro il voto deliberativo" (dir. *Apostolorum successores*, cit., n. 29).

⁴⁴ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, esor. ap. *Pastores gregis*, del 16 ottobre 2003,

⁴⁵ In tale senso, vedi J. I. ARRIETA, *Conferenze episcopali e vincolo di comunione*, «Ius Ecclesiae» 1, 1989, in particolare pp. 6 ss.

una necessità di buon governo, che corrisponde d'altronde con la composizione di questi istituti. Perciò, il *motu proprio Apostolos suos* dichiara che “a livello di raggruppamento di Chiese particolari per zone geografiche (nazione, regione, ecc.), i Vescovi ad esse preposti non esercitano congiuntamente la loro cura pastorale con atti collegiali pari a quelli del Collegio episcopale”,⁴⁶ aggiungendo poi che “l’efficacia vincolante degli atti del ministero episcopale esercitato congiuntamente in seno alle Conferenze episcopali” deriva dal fatto che la Santa Sede “ha costituito tali organismi ed ha loro affidato, sulla base della sacra potestà dei singoli Vescovi, precise competenze”.⁴⁷

A tutto ciò consegue necessariamente che la potestà di governo esercitata dalle Conferenze episcopali quando pongono in essere atti giuridici vincolanti, è una potestà derivata dall’autorità suprema della Chiesa: il potere giuridico viene loro attribuito, in vari modi, dal Sommo Pontefice. Come ho segnalato altrove,⁴⁸ la potestà delle Conferenze episcopali rientra nell’alveo delle facoltà abituali di contenuto normativo concesse dalla Santa Sede che, come indica il can. 132, seguono in linea di massima la disciplina prevista per la potestà delegata.

Da tale posizione ecclesiale le Conferenze episcopali realizzano il loro abituale confronto con l’autorità dello Stato: in maniera più o meno esplicita, sono sempre istanze delegate o surrogate dalla Santa Sede, e particolarmente lo sono quando agiscono in materia concordataria. Man mano, infatti, che si sono consolidate come organizzazioni dell’episcopato nazionale, alle Conferenze è stato affidato un ruolo di sviluppo normativo degli accordi intrapresi fra Chiesa e Stato,⁴⁹ sia in forza di apposite deleghe stabilite nel documento concordato,⁵⁰ sia subordinando ogni iniziativa alla

⁴⁶ *Motu proprio Apostolos suos*, cit., n. 10.

⁴⁷ *Motu proprio Apostolos suos*, cit., n. 13.

⁴⁸ Cfr. J. I. ARRIETA, *Diritto dell’organizzazione ecclesiastica*, cit., p. 507

⁴⁹ Per quanto riguarda la CEI, vedi in concreto lo studio di M. MARCHESI, *Diritto canonico complementare italiano*, Bologna 1992. In questo modo, la CEI appare “di fronte all’ordinamento italiano, come centro d’imputazione d’interessi giuridicamente rilevanti, sia sotto l’aspetto privatistico, in quanto ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica civile *ex lege*, sia sotto l’aspetto pubblicistico, in quanto dotata di poteri *latu sensu* di rilevanza pubblicistica, tanto in sede di attività amministrativa quanto in sede di attività di produzione normativa” (P. LILLO, *Concordato, accordi e intese tra lo Stato e la Chiesa cattolica*, Milano 1990, p. 178).

⁵⁰ Cfr. per esempio, più recentemente, artt. 12.3-25.2 del Concordato fra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia; art. 10.1 della Convenzione fra la Santa Sede e la Repubblica di Malta sulle Scuole Cattoliche del 28 novembre 1991, «AAS», 85 (1995) 558-568; art. 13. 1 della Convenzione fra la Santa Sede e la Repubblica di Malta sui beni temporali della Chiesa del 28 novembre 1991, «AAS», 85 (1995) 569-588; artt. 3.4,6,12 della Convenzione fra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia circa la collaborazione in campo educativo e culturale del 9 dicembre 1996, «AAS», 89 (1997) 287-296.

previa autorizzazione da parte della Santa Sede⁵¹ o all'approvazione circa il merito.⁵²

Di segno diverso, ma non meno rilevante nei confronti dell'autorità civile e del suo operato, si possono talvolta considerare gli interventi delle Conferenze in materiale di magistero. A questo riguardo, come ho appena segnalato, il *motu proprio Apostolos Suos* ha stabilito le regole perché le Conferenze possano agire vincolando la coscienza dei fedeli anche di fronte a nuovi problemi morali di cui ancora non si sia occupato il magistero universale.⁵³

Va aggiunto, infine, che il recente Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi contiene anche un elenco di questioni – indotto dall'insieme di norme presenti nell'ordinamento canonico – in qualche modo affidate alle Conferenze, ritenendo si tratti di materie che “non possono essere debitamente affrontate se non a livello nazionale”, attraverso il concorso e l'azione congiunta dei vescovi: la formazione dei ministri sacri, l'ecumenismo, la catechesi diocesana, l'istruzione cattolica, la pastorale universitaria, i mezzi di comunicazione sociale o la tutela dell'integrità della fede e dei costumi del popolo cristiano.⁵⁴

4. OSSERVAZIONI DI SINTESI E LINEE DI TENDENZA

Avviandoci adesso alla conclusione, proviamo a riassumere, in alcune conclusioni generali, quanto detto.

Una prima constatazione da fare dopo l'analisi che abbiamo portato avanti riguarda il fatto che, a prescindere dalle due autorità costituzionali del Sommo Pontefice e del vescovo diocesano che interloquiscono in modo personale ai rispettivi livelli con l'autorità civile, tutte le altre istanze – fatta eccezione per il Metropolita, bilanciato però dalla situazione descritta – sono sempre collegi di persone, in concreto di vescovi, che, però, non hanno invece uguale valenza costituzionale.

Di conseguenza, il confronto con l'autorità civile in ambito nazionale e regionale passerà sempre attraverso due presupposti. Innanzitutto esso sarà la conseguenza di una previa concertazione collegiale tra vescovi sulle questioni da trattare, essendo il negoziato susseguente segnato da tale dipendenza ultima al soggetto collettivo. Secondariamente, un simile confronto con l'autorità di Stato dovrà avere anche un qualche tipo di *nulla osta* dell'Autorità Suprema della Chiesa.

⁵¹ Cfr. artt. 15,27 del Concordato fra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia, cit.

⁵² Cfr. art. 10 della Convenzione fra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia circa la collaborazione in campo educativo e culturale, cit.

⁵³ Cfr. m.p. *Apostolos Suos*, cit., art.1.

⁵⁴ Cfr. dir. *Apostolorum successores*, cit., n. 30.

In secondo luogo, come abbiamo evidenziato precedentemente, questi istituti collegiali che integrano l'organizzazione episcopale intermedia non hanno tra loro alcun rapporto gerarchico di dipendenza; sono tutte strutture autonome dal punto di vista giurisdizionale, direttamente dipendenti dalla Santa Sede. In termini ancora più generali, si può affermare infatti che nella Chiesa non vi sono rapporti di gerarchia tra collegi episcopali, ad eccezione, ovviamente, da quelli dovuti al Collegio episcopale in quanto soggetto della suprema autorità.

In realtà ciò non è che il corollario dell'esistenza di due soli soggetti costituzionalmente titolari della funzione pubblica della Chiesa, e della posizione che assume la Suprema Autorità di garante della libera attuazione dei singoli vescovi. Il principio vale sia per i rapporti tra Regioni ecclesiastiche e Province che ne fanno parte, rapporti in cui non c'è alcun tipo di gerarchia; ma vale anche per le relazioni di questi due istituti con la Conferenza episcopale nazionale: Provincia e Regione ecclesiastiche non sono strutture subordinate all'Assemblea nazionale dell'episcopato. Ognuno di questi istituti possiede una propria logica, che va accuratamente protetta dalla naturale tendenza all'espansione delle organizzazioni superiori e fattivamente dominanti, che nel caso sono le Conferenze episcopali.

C'è, infatti, il concreto rischio di voler conglobare la struttura e l'attività di Province e Regioni nell'ambito omnicomprensivo delle Conferenze episcopali nazionali, nel tentativo di raggiungere un coordinamento dell'attività pastorale più adatto e complessivo. Il meccanismo usato a tale scopo sono gli Statuti delle Conferenze, e la forma è frequentemente quella di considerare le organizzazioni territoriali alla stregua di istanze chiamate a portare propri delegati alle varie commissioni ristrette di governo della Conferenza stessa, senza rispettare la specifica logica istituzionale di ogni istituto. Per esempio, mentre è nella logica della Conferenza episcopale regionale il ricorso al sistema di elezione quando è necessario individuare un soggetto per rappresentare i vescovi in una qualunque riunione o istanza ecclesiale, nella Provincia ecclesiastica il rappresentante è sempre il Metropolita, e il ricorso all'elezione per designare un rappresentante dei vescovi andrebbe contro la logica che ispira l'istituto.

Per rispettare le diverse logiche istitutive è necessario, invece, far ricorso a sistemi alternativi di coordinamento che non mettano in pericolo l'identità di ciascun ente. Per esempio, in Italia i Presidenti eletti delle rispettive Conferenze episcopali regionali siedono *ex officio* nel Consiglio episcopale permanente della CEI,⁵⁵ e laddove non vi siano Regioni ecclesiastiche, i Metropoliti

⁵⁵ Cfr. Statuti della Conferenza episcopale italiana, 19 ottobre 1998, art. 21, b), "Notiziario CEI", 1998, pp. 273-301.

sono, in ragione dell'ufficio, abitualmente membri dell'equivalente organismo collegiale della rispettiva Conferenza. In questo modo si raggiunge un coordinamento spontaneo nel rispetto delle diverse identità e soprattutto dell'autonomia delle istituzioni.

Infine, una terza ed ultima osservazione. Non c'è dubbio che le nuove istituzioni episcopali dell'organizzazione intermedia pongano problemi di armonizzazione con quelle che, esistendo da tempo, devono adesso riposizionarsi nell'organizzazione ecclesiastica all'insegna della dottrina della collegialità episcopale. Tuttavia, non pare necessario fare completamente a meno delle tradizionali strutture quando al loro interno è possibile armonizzare la tradizione storica con le nuove esigenze: questo serve, in concreto, a proposito del rapporto tra Metropolita e Assemblea di Vescovi della Provincia.

Infatti, anche se il Codice di Diritto Canonico non ha ritenuto di doverlo fare, non si vedono ostacoli alla progressiva istituzionalizzazione della citata Assemblea provinciale dei vescovi, ed in particolare, al riconoscimento ad essa – in termini simili a quelli che rivela l'esperienza italiana delle Regioni – delle attribuzioni già concesse alle Conferenze regionali italiane per il dialogo e l'attività negoziale con la rispettiva autorità civile del territorio. Ciò è possibile, e ritengo che converrà farlo in funzione dell'organizzazione di ogni Stato, e si potrà sempre realizzare senza la necessità di modificare la posizione che nella Provincia spetta al Metropolita, il cui esercizio è perfettamente armonizzabile con il coinvolgimento collegiale degli altri vescovi.